Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Il presente Accordo di Cooperazione (di seguito, l'"Accordo") è stipulato tra Google Ireland Limited, società di diritto irlandese con sede legale in 1st and 2nd Floors, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda (di seguito, "Google"), ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 Roma (di seguito, il "Ministero"), ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione da parte di Google (di seguito, "Data di Efficacia"). Google ed il Ministero sono di seguito anche denominate collettivamente le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ("BNCF") e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ("BNCR") (di seguito, congiuntamente la "Biblioteca") sono organi del Ministero e rappresentano con i loro patrimoni la Biblioteca Nazionale Italiana;

Google offre al pubblico, tra i vari prodotti e servizi, l'accesso alle pagine web disponibili sulla rete internet e tendenzialmente intende continuare ad offrire detto accesso in modo gratuito;

Google ed il Ministero hanno comune interesse a rendere le informazioni disponibili al pubblico, e

Google ha intenzione di provvedere alla digitalizzazione delle opere della raccolta della Biblioteca perché possano essere visualizzate mediante i servizi di Google, e di fornire alla Biblioteca l'accesso alle opere digitalizzate, come illustrato nel presente documento.

La diffusione globale dell'accesso gratuito ai propri servizi telematici rende Google un partner infungibile per la valorizzazione del patrimonio bibliografico italiano.

TUTTO CIÒ PREMESSO, Google ed il Ministero convengono quanto segue:

DEFINIZIONI

1. **DEFINIZIONI** I termini che compaiono con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

1.1 "Contenuti Disponibili" indica la raccolta cartacea della Biblioteca come individuata da Google e dalla Biblioteca. Fatto salvo quanto sopra riportato, "Contenuti Disponibili" indica altresì i Contenuti Digitali della Biblioteca.

1.2 Per "Marchi" si intendono i nomi commerciali, i marchi, i loghi, i domain names (ovvero, gli indirizzi alfanumerici che identificano i singoli siti internet) ed altri segni distintivi di cui ciascuna Parte sia, di volta in volta, titolare.

1.3 "Copia Digitale" indica un insieme di file elettronici inclusi (a) i file immagine delle singole pagine dei Contenuti Selezionati Digitalizzati insieme al testo (abitualmente generato da tecnologia di

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

riconoscimento ottico dei caratteri - "optical character recognition technology" o "**OCR**"), (b) le coordinate del testo (ovvero, le coordinate dell'immagine), l'indicazione del diritto d'autore, anno e luogo di pubblicazione del testo (se disponibile attraverso le procedure concordate tra le Parti), (c) le informazioni relative all'ordine delle pagine insieme ai metadati di ciascuna pagina quali il numero della pagina e informazioni simili, (d) un unico Identificatore per l'opera, e (e) la data in cui l'opera è stata Digitalizzata da Google, a prescindere dallo strumento utilizzato per predisporre tale copia, che sia ad oggi conosciuto o sarà sviluppato in futuro, ed ogni copia digitale di tale insieme di file elettronici. Una Copia Digitale di un'opera può essere creata da Google da una o più opere in una versione composta dell'opera, che potrà includere immagini delle pagine alternative tratte da copie differenti dell'opera che Google potrà ottenere da fonti diverse dalla Biblioteca, purché la Copia Digitale di tale versione composta dell'opera contenga metadati che indichino che la Copia Digitale contiene pagine da differenti copie dall'opera e le fonti di tali copie differenti

1.4 "Utente Finale" indica un individuo che accede a od utilizza i Servizi di Google

1.5 "Digitalizzare" indica la trasformazione di contenuti analogici tangibili in contenuti digitali virtuali. "Digitalizzazione" e "Digitalizzato" avranno il medesimo significato.

1.6 "Copia Digitale di Google" indica la copia digitale conservata da Google dei Contenuti Selezionati che sono Digitalizzati da Google.

1.7 Per "Servizi di Google" si intendono i prodotti e i servizi di Google resi disponibili o forniti mediante tecnologie, reti e sistemi informatici ed elettronici (partner di Google o meno), ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo i servizi *mobile wireless* e i servizi internet disponibili tramite i Siti di Google e i siti partners di Google.

1.8 Per "Sito di Google" si intende qualsiasi sito web con un dominio di proprietà di Google, inclusi i relativi sub domini e le directory, e tutti i siti che eventualmente li sostituiranno

1.9 "Durata Iniziale" ha il significato indicato all'Articolo 8.1.

1.10 "Copia Digitale della Biblioteca" ha il significato indicato all'Articolo 4.5

1.11 "Contenuti Digitali della Biblioteca" indica i contenuti di cui la Biblioteca sia già in possesso in forma digitale.

1.12 "Progetto" indica il progetto di digitalizzazione di determinati Contenuti Selezionati

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

1.13 "Piano Progettuale" indica un piano formulato per iscritto per l'attuazione del Progetto. Il Piano Progettuale comprenderà quanto segue (a) il prospetto delle tempistiche relative alla Digitalizzazione dei Contenuti Selezionati, (b) le direttive impartite dalla Biblioteca relative alla modalità di raccolta e restituzione dei Contenuti Selezionati da parte di Google, (c) i processi di movimentazione dei Contenuti Selezionati, (d) ove richiesto, il tempo necessario alla Biblioteca per attuare le necessarie attività di conservazione; (e) il tempo concesso a Google dalla ricezione dei Contenuti Selezionati alla restituzione degli stessi alla Biblioteca, e (f) il budget relativo al Progetto.

1.14 "Periodo di Rinnovo" ha il significato indicato all'Articolo 8.1.

1.15 "Contenuti Selezionati" indica parte dei Contenuti Disponibili che Google intende Digitalizzare o inserire nei Servizi di Google, sia collettivamente che per le sue singole parti.

1.16 "Durata" ha il significato indicato all'Articolo 8.1.

CONDIZIONI

2. OPERAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE.

2.1 Identificazione e Raccolta dei Contenuti da Digitalizzare. Le Parti dovranno concordare i Contenuti Disponibili che Google potrà scegliere di sottoporre a Digitalizzazione; purché la Biblioteca accetti di sottoporre fino ad un milione di volumi alla Digitalizzazione ai sensi del presente Accordo. Le Parti collaboreranno alla realizzazione di una tabella di attuazione per completare il Piano Progettuale per Digitalizzare i Contenuti Selezionati.

2.2 Raccolta dei Contenuti Selezionati. La Biblioteca è responsabile della collocazione, della rimozione e del trasferimento dei Contenuti Selezionati da e verso il locale della Biblioteca designato quale luogo in cui Google potrà procedere alla raccolta dei Contenuti Selezionati, nonché, a Digitalizzazione ultimata, al loro riposizionamento. All'avvio del Progetto, la Biblioteca dovrà adottare tutte le misure di conservazione identificate come necessarie e concretamente attuabili nell'ambito del presente Accordo dalle Parti in relazione ai Contenuti Selezionati. In via continuativa, al completamento delle misure di conservazione, la Biblioteca dovrà trasmettere a Google i relativi Contenuti Selezionati perché vengano sottoposti a Digitalizzazione. Se previsto dalle Parti in uno specifico Piano Progettuale, le operazioni di movimentazione saranno invece assegnate a Google.

2.3 Trasporto e Custodia dei Contenuti Selezionati. Google potrà trasferire, parzialmente o interamente, i Contenuti Selezionati dalla sede della Biblioteca a strutture gestite da Google per effettuare le operazioni di Digitalizzazione. Google fornirà, e sarà responsabile di, metodi di trasporto e aree di deposito temporaneo che siano adeguati dal punto di vista commerciale e sotto l'aspetto della tutela e della sicurezza.

2.4 Informazioni richieste per i Contenuti Selezionati. Non appena possibile dopo la Data di Efficacia (ma in ogni caso non oltre 3 mesi dalla Data di Efficacia), la Biblioteca dovrà fornire a Google (a)

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

una stima effettuata del valore dei Contenuti Selezionati inclusi nel Progetto che sia dettagliata nella misura stabilita da quest'ultimo (ad esempio, Google potrà richiedere il valore medio di tutti i Contenuti Selezionati relativi al Progetto oppure il valore di ciascun Contenuto Selezionato, oppure entrambi) e (b) un elenco delle opere di particolare valore presenti tra i Contenuti Selezionati al fine di identificare materiale di valore superiore ai $10.000,00 (inteso per singolo Contenuto Selezionato) che Google possa ritenere opportuno non trasferire dai locali della Biblioteca. Le Parti dovranno stabilire i parametri di selezione e i criteri da adottare per i contenuti di valore

2.5 Digitalizzazione dei Contenuti Selezionati. Subordinatamente alle procedure e ai vincoli di movimentazione previsti dal Piano Progettuale, Google dovrà stabilire a propria discrezione le modalità di Digitalizzazione dei Contenuti Selezionati più opportune. Google provvederà a rendere disponibili alcuni locali per la Digitalizzazione in Italia, in tempi a discrezione di Google, compatibili con la complessità tecnologica dell'operazione ed in ogni caso inferiori ai ventiquattro (24) mesi dalla Data di Efficacia. La scelta della località italiana in cui situare il centro di scansione sarà ad assoluta discrezione di Google. Per tutto il tempo in cui i Contenuti Selezionati rimarranno nella disponibilità materiale di Google, quest'ultimo farà quanto ragionevolmente possibile per conservare l'integrità dei Contenuti Selezionati, maneggiando gli stessi conformemente alle istruzioni di movimentazione indicate nel Piano Progettuale, se esistenti.

2.6 Restituzione dei Contenuti Selezionati. Google dovrà restituire i Contenuti Selezionati presso i locali designati della Biblioteca dai quali provengono e con le stesse modalità del prelievo al termine delle operazioni di Digitalizzazione degli stessi da parte di Google.

2.7 Esclusiva A prescindere dal contenuto del presente Accordo, le Parti accettano e prendono atto che non viene concesso alcun diritto di esclusiva ai sensi del presente Accordo e che ciascuna Parte potrà pertanto stipulare contratti di digitalizzazione con terze parti senza limitazioni.

3. CORRISPETTIVO E SPESE

3.1 Corrispettivo. Le Parti accettano e prendono atto che l'unico corrispettivo per ciascuna attività di utilizzo, riproduzione e sfruttamento dei Contenuti Disponibili e della Copia Digitale di Google derivante da essi, incluse, in via meramente esemplificativa, le attività di identificazione, collocazione estrazione, movimentazione, raccolta, trasporto, deposito, copia, digitalizzazione, trasmissione utilizzazione quale parte dei Servizi di Google, distribuzione e vendita, che sarà dovuto da Google a favore del Ministero e/o della Biblioteca si limiterà alla fornitura alla Biblioteca da parte di Google dell'accesso per il trasferimento elettronico di una copia delle Copie Digitali della Biblioteca, come previsto all'Articolo 4.5. che segue. Pertanto, Google non dovrà corrispondere al Ministero e/o alla Biblioteca alcun canone, corrispettivo, royalty o ogni altra ulteriore somma il cui pagamento sia previsto ai sensi del D.Lgs 42/2004.

3.2 Spese sostenute dalla Biblioteca. In aggiunta alle spese concordate tra le Parti, la Biblioteca dovrà sostenere i seguenti costi: (a) quelli relativi alla collocazione, alla rimozione e al trasferimento dei Contenuti Selezionati da e verso i locali designati della Biblioteca nonché i costi di riposizionamento dei Contenuti Selezionati, a Digitalizzazione ultimata, (b) quelli relativi ai dipendenti e

personale della Biblioteca, la cui partecipazione è prevista dal presente Accordo (c) la larghezza di banda del network e la memoria dati necessari alla ricezione delle Copie Digitali della Biblioteca (d) la larghezza di banda esistente resa disponibile per Google per trasferire i file Digitalizzati dalle strutture della Biblioteca ai centri di raccolta dati di Google, nella misura in cui la Biblioteca abbia fornito la struttura per le operazioni di Digitalizzazione, (e) gli spazi della Biblioteca eventualmente resi disponibili e ritenuti adatti da Google per le operazioni di Digitalizzazione, (f) il trasporto dei Contenuti Selezionati da e verso le strutture della Biblioteca che normalmente ospitano i Contenuti Selezionati, da e verso il locale per la Digitalizzazione fornito dalla Biblioteca, (g) qualsiasi misura di conservazione dei Contenuti Selezionati che la Biblioteca scelga di attuare prima delle operazioni di Digitalizzazione, e (h) codici a barra e acquisizione di dati necessari per dotare i Contenuti Selezionati di codice a barra.

3.3 Spese sostenute da Google. In aggiunta alle spese concordate tra le Parti, Google dovrà sostenere i seguenti costi: (a) quelli relativi ai dipendenti di Google la cui partecipazione è prevista dal presente Accordo, (b) l'hardware e il software necessari alla Digitalizzazione dei Contenuti Selezionati, (c) gli spazi necessari alle operazioni di digitalizzazione dei Contenuti Selezionati (qualora non fornito dalla Biblioteca), e (d) il trasporto dei Contenuti Selezionati dalle strutture della Biblioteca che normalmente ospitano i Contenuti Selezionati alla sede designata da Google per la Digitalizzazione (qualora non fornita dalla Biblioteca)

3.4 Assicurazione. Durante il periodo in cui i Contenuti Selezionati si trovano al di fuori dei locali della Biblioteca e nella disponibilità materiale di Google, dovranno essere assicurati a cura di Google contro la perdita e i danni. Google stipulerà una polizza assicurativa per perdita e danni con un massimale di copertura che sia adeguato a coprire il valore dei Contenuti Selezionati indicato dalla Biblioteca ai sensi del precedente Articolo 2.4. Tale polizza assicurativa dovrà coprire tutti i rischi cui i Contenuti Selezionati possano essere soggetti (i) durante il trasporto dalle strutture della Biblioteca che normalmente ospitano i Contenuti Selezionati alla sede designata da Google per la Digitalizzazione e viceversa e (ii) durante la loro permanenza presso la sede designata da Google per la Digitalizzazione.

3.5 Budget. Fermo restando quanto precede, la Biblioteca e Google potranno stabilire un budget di comune accordo per ciascun Piano Progettuale, secondo cui le Parti potranno allocare i costi di ricerca e identificazione dei Contenuti Selezionati, di verifica dei processi di conservazione, di attività di conservazione, e di ogni necessaria attività di ricerca e ottenimento di autorizzazioni in relazione ai diritti d'autore. Il suddetto budget avrà la precedenza sulle previsioni degli Articoli 3 1 e 3.2 che precedono. .

4. TITOLARITA' E UTILIZZO DELLE COPIE DIGITALI E DEI SERVIZI

4.1 Diritti d'Autore. Le Parti prendono atto che i Contenuti Selezionati possono comprendere esclusivamente opere che rientrano, secondo la legge italiana, nelle opere di pubblico dominio. Google e il Ministero accettano e dichiarano di dare esecuzione al presente Accordo in conformità alla legge sui diritti d'autore vigente in Italia. Ciascuna delle Parti potrà stabilire a propria discrezione quale trattamento riservare alle opere in ciascuna giurisdizione

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

4.2 Titolarità e utilizzo delle Copie Digitali di Google. Il Ministero, la Biblioteca e Google non avranno né diritti di proprietà né di licenza sui Contenuti Disponibili Digitalizzati (vale a dire, sul materiale oggetto del processo di Digitalizzazione), eccetto nel caso in cui la Biblioteca sia già titolare di tali diritti. Nei limiti dei rapporti esistenti tra Google, il Ministero e la Biblioteca e ai sensi delle disposizioni dell'articolo 4. Google avrà la piena titolarità delle Copie Digitali di Google.

4.3 Utilizzo delle Copie Digitali di Google da parte di Google. In conformità alle limitazioni previste dal presente documento, Google potrà utilizzare, interamente o parzialmente, le Copie Digitali di Google nell'ambito dei suoi Servizi. In considerazione del fatto che le opere ricomprese nelle Copie Digitali di Google sono di pubblico dominio, Google potrà, tra l'altro, a propria discrezione, (a) indicizzare tutto il testo o contenuto, (b) fornire e pubblicare immagini digitali a grandezza naturale di tali porzioni, (c) rendere disponibile l'intero testo o contenuto per la stampa e/o per il trasferimento elettronico e (d) effettuare copie di tali porzioni delle Copie Digitali di Google e distribuire e dare in licenza le suddette copie (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, ai propri partners). Inoltre, sempre in considerazione del fatto che le opere ricomprese nelle Copie Digitali di Google sono di pubblico dominio, Google dà atto che, nei limiti in cui Google stesso od un suo avente causa utilizzi una Copia Digitale di Google in relazione ai Servizi di Google, provvederà a fornire un servizio gratuito agli Utenti Finali per l'accesso alla visualizzazione del testo integrale dell'opera riprodotta in tale Copia Digitale.

4.4 Titolarità e Controllo dei Servizi di Google. Nei limiti dei rapporti esistenti tra le Parti, i Servizi di Google e i relativi contenuti sono, e continueranno ad essere di esclusiva proprietà di Google o dei suoi partners; nessuna disposizione del presente Accordo comporta alcuna cessione di titolarità sui Servizi di Google al Ministero e/o alla Biblioteca. Il Ministero accetta e conviene che Google detenga il pieno controllo sui Servizi di Google, e che design, configurazioni, contenuti, funzioni e caratteristiche dei Servizi di Google sono stabiliti a discrezione di Google. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, Google non è tenuta a rendere disponibili una o tutte le Copie Digitali di Google mediante i propri Servizi.

4.5 Copie Digitali della Biblioteca. Google dovrà fornire alla Biblioteca l'accesso per il trasferimento elettronico di una copia delle Copie Digitali della Biblioteca in un arco di tempo stabilito tra le Parti. Salvo quanto diversamente convenuto tra le Parti per iscritto, per "**Copia Digitale della Biblioteca**" si intende la Copia Digitale dei Contenuti Selezionati sottoposti a Digitalizzazione da parte di Google. Google dovrà fornire le Copie Digitali della Biblioteca mediante connessione in rete, o secondo qualsiasi altra modalità concordata tra le Parti. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, Google potrà rimuovere le opere oggetto di controversia dalle Copie Digitali della Biblioteca e la Biblioteca dovrà cancellare le suddette opere oggetto di controversia precedentemente fornitegli come parte delle Copie Digitali della Biblioteca.

4.6 Titolarità e utilizzo delle Copie Digitali della Biblioteca. Il Ministero e Google non avranno diritti di proprietà o di licenza sui Contenuti Disponibili digitalizzati ai sensi del presente Accordo (vale a dire, sui materiali oggetto del processo di Digitalizzazione), eccetto nel caso in cui la Biblioteca già detenga tali diritti. Nei limiti dei rapporti esistenti tra Google, il Ministero e la Biblioteca e in conformità alle

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

limitazioni previste dal presente Articolo 4, la Biblioteca avrà la piena titolarità delle proprie Copie Digitali. Fermo restando quanto precede, il Ministero e/o la Biblioteca non potranno pubblicare né utilizzare in altro modo le Copie Digitali della Biblioteca al di fuori di quanto espressamente consentito dal presente Accordo.

4.7 Utilizzo delle Copie Digitali della Biblioteca sui Siti Web della Biblioteca. La Biblioteca avrà la facoltà di utilizzare le Copie Digitali della Biblioteca, interamente o parzialmente a propria discrezione, nell'ambito dei servizi offerti sul proprio sito web, sul sito web www.internetculturale.it e sul sito web www.culturaitalia.it e su qualsiasi altro sito, presente o futuro, di proprietà del Ministero o della Biblioteca (ciascuno di essi un "**Sito Web della Biblioteca** " e collettivamente i "**Siti Web della Biblioteca** "). Il Ministero ed ogni altro ente che gestisca i Siti Web della Biblioteca non potranno richiedere o ricevere il pagamento o altra remunerazione per le Copie Digitali della Biblioteca in relazione ai propri siti web. Il Ministero dovrà provvedere o dovrà fare in modo che gli enti gestori dei Siti Web della Biblioteca provvedano, all'attivazione di misure tecnologiche (per esempio, tramite il protocollo robots.txt) per limitare l'accesso automatizzato a qualunque porzione delle Copie Digitali della Biblioteca o porzioni dei propri siti web sul quale possono essere visualizzate porzioni delle Copie Digitali della Biblioteca. Il Ministero inoltre non dovrà permettere, o dovrà fare in modo che gli enti gestori dei Siti Web della Biblioteca non permettano, a terzi di (a) trasferire elettronicamente o ottenere in altro modo porzioni delle Copie Digitali della Biblioteca per scopi commerciali, (b) ridistribuire porzioni delle Copie Digitali della Biblioteca, o (c) effettuare il trasferimento elettronico automatizzato e sistematico dal proprio sito web di file immagine provenienti dalle Copie Digitali della Biblioteca. Il Ministero dovrà porre in essere, o dovrà fare in modo che gli enti gestori dei Siti Web della Biblioteca pongano in essere, misure e provvedimenti volti a garantire che porzioni sostanziali delle Copie Digitali della Biblioteca non vengano trasferite elettronicamente mediante i servizi offerti sul sito web della Biblioteca od in altro modo resi liberamente accessibili al pubblico. Il Ministero dovrà inoltre implementare procedure di sicurezza e di gestione per le Copie Digitali della Biblioteca, che dovranno essere concordate tra le Parti. Salvo quanto espressamente permesso dal presente Accordo, il Ministero e/o la Biblioteca non potrà distribuire, fornire, dare in licenza, o vendere le Copie Digitali della Biblioteca a terzi. Tutte le restrizioni ed i requisiti previsti dal presente Accordo per l'utilizzo o la distribuzione (inclusi, senza limitazioni, quelli previsti al presente Articolo 4.7) delle opere contenute nella Copia Digitale della Biblioteca verranno meno allo scadere del quindicesimo anno dalla data in cui Google ha reso la Copia Digitale di tali opere disponibili alla Biblioteca.

5. ACCESSO, AUTORIZZAZIONI E SUPPORTO

5.1 Accesso. Google avrà la facoltà di accedere ai Contenuti Selezionati durante l'orario d'ufficio/orario di lavoro dei dipendenti della Biblioteca come necessario al fine di esercitare i propri diritti e adempiere alle obbligazioni assunte ai sensi del presente Accordo. Qualora richiesto da Google ed al fine di permettere un lavoro migliore e più veloce, la Biblioteca dovrà consentire a quest'ultima l'accesso ai Contenuti Selezionati fuori dall'orario d'ufficio della Biblioteca purché Google dia comunicazione alla Biblioteca con un preavviso di almeno quattro (4) giorni della propria intenzione di accedere ai suddetti materiali e purché la Biblioteca si trovi nelle condizioni logistiche, operative e funzionali di accettare la richiesta

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

5.2 Autorizzazione. Il soggetto indicato da ciascun istituto bibliotecario coinvolto nel presente Accordo come responsabile dei Contenuti Selezionati parte di ciascun Piano Progettuale avrà facoltà di stabilire con Google gli orari e le procedure (per esempio, di raccolta, conservazione e movimentazione) che dovranno essere adottati per un particolare Contenuto Selezionato. Qualora Google ritenga che gli orari e le procedure richieste da tale soggetto siano irragionevoli, Google potrà portare la questione all'attenzione del responsabile amministrativo di ciascun istituto bibliotecario coinvolto nel presente Accordo, in tal caso, Google, il soggetto indicato come responsabile dei Contenuti Selezionati ed il responsabile amministrativo fisseranno un incontro specifico per risolvere il problema.

5.3 Supporto. Il Ministero dovrà nominare una persona in qualità di responsabile per Google per ciascun istituto bibliotecario coinvolto nel presente Accordo, qualora insorgano questioni o problemi durante il periodo di validità del presente Accordo. Il responsabile dovrà essere reperibile durante il normale orario d'ufficio della Biblioteca (dalle 9:00 alle 17.00, da lunedì a venerdì) al numero di telefono e indirizzo e-mail che saranno indicati dalla Biblioteca. Il Ministero nominerà altresì un contatto tecnico per Google per ciascun istituto bibliotecario coinvolto nel presente Accordo, che lo assista nelle operazioni di raccolta e di utilizzo delle Copie Digitali della Biblioteca. Il contatto tecnico - o un suo sostituto - dovrà essere reperibile durante il normale orario d'ufficio della Biblioteca al numero di telefono e indirizzo e-mail che saranno indicati dalla Biblioteca. Una volta sottoscritto il presente Accordo, Google ed il Ministero procederanno all'individuazione delle suddette figure per iscritto, anche via e-mail

6. RISERVATEZZA; PUBBLICITA'

6.1 Riservatezza. Per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni che una Parte abbia rivelato all'altra Parte in relazione al presente Accordo che siano identificate come riservate o che in simili circostanze siano di consueto considerate informazioni riservate della Parte che le rivela. Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che fossero già in possesso della destinataria, che diventino di dominio pubblico senza colpa della destinataria, che siano state autonomamente sviluppate dalla destinataria, o che siano state legittimamente fornite alla destinataria da soggetti terzi. La destinataria potrà esclusivamente rivelare le Informazioni Riservate alle società collegate, ai dipendenti, e agli agenti nelle circostanze in cui ciò sia necessario e purché questi ultimi abbiano già sottoscritto un accordo di riservatezza. La destinataria, le sue società collegate, i dipendenti e i collaboratori potranno utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di esercitare i propri diritti e adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, e faranno quanto in loro potere per tutelare le suddette informazioni. La destinataria potrà inoltre rivelare le Informazioni Riservate qualora richiesto per legge con ragionevole preavviso alla Parte titolare di esse. Inoltre, l'esistenza dell'Accordo potrà essere rivelata da ciascuna delle Parti purché le Parti collaborino e raggiungano un accordo in merito a tempistiche e modalità di tale rivelazione

6.2 Pubblicità. Ciascuna Parte non potrà rilasciare alcuna dichiarazione pubblica in relazione ai rapporti disciplinati nel presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

7. MARCHI

7.1 Titolarità. Ciascuna delle Parti avrà piena titolarità dei propri Marchi. E' possibile prendere visione di alcuni esempi dei Marchi Google, ma non di tutti, al seguente sito web http://www.google.com/permissions/trademarks.html (o altri URL forniti di volta in volta da Google).

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo, ciascuna Parte non potrà cedere, nè acquisire, alcun diritto, titolo od interesse (ivi comprese. a titolo meramente esemplificativo, le relative licenze) sui Marchi dell'altra Parte: i diritti non espressamente concessi nel presente documento rimarranno riservati. Ogni utilizzo da parte di Google dei Marchi del Ministero e/ò della Biblioteca (incluso il relativo avviamento) dovrà essere autorizzato ed effettuato a beneficio del Ministero e/o della Biblioteca e ogni utilizzo da parte del Ministero e/o della Biblioteca dei Marchi di Google (incluso il relativo avviamento) dovrà essere autorizzato ed effettuato a beneficio di Google. Nessuna Parte potrà contestare o assistere terzi nel contestare la titolarità dei Marchi appartenenti all'altra Parte (salvo in caso di tutela dei propri diritti di Marchio) o la registrazione degli stessi effettuata dall'altra Parte, né potrà presentare domanda di registrazione di Marchi o domain names che siano simili a quelli dell'altra Parte tanto da poter indurre in errore rispetto alla loro titolarità

7.2 <u>Licenza relativa ai Marchi della Biblioteca</u> In conformità ai termini e condizioni di cui al presente Accordo il Ministero e/o la Biblioteca concede a Google licenza limitata, non esclusiva e non cedibile in sub licenza, per la Durata del presente Accordo, ad utilizzare i Marchi della Biblioteca in relazione ai quali sia stata concessa espressa autorizzazione ai sensi del presente Accordo, esclusivamente nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo e necessarie per la sua esecuzione. Google potrà inserire i Marchi del Ministero e/o della Biblioteca nelle presentazioni, nel materiale di marketing, nell'elenco clienti. Su richiesta del Ministero, Google fornirà alla Biblioteca un esempio di tale utilizzo dei Marchi. Salvo indicazione contraria, il Ministero potrà revocare la licenza qui concessa in relazione all'utilizzo dei Marchi del Ministero e/o della Biblioteca dandone comunicazione scritta a Google e fornendo un ragionevole preavviso prima che tale utilizzo venga interrotto.

8. <u>DURATA E RISOLUZIONE</u>

8.1 <u>Durata</u>. Il presente Accordo avrà efficacia dalla Data di Efficacia e rimarrà in vigore per un periodo di sei (6) anni, salvo il caso della sua risoluzione anticipata ai sensi del presente Accordo (di seguito, "**Durata Iniziale**"). Al termine della Durata Iniziale, il presente Accordo verrà rinnovato automaticamente termini di rinnovo della durata di un anno ciascuno (ciascun termine, di seguito, "**Periodo di Rinnovo**"), salvo disdetta di una delle Parti da notificarsi almeno trenta (30) giorni prima della scadenza della Durata Iniziale o del Periodo di Rinnovo. La Durata Iniziale ed i Periodi di Rinnovo formano complessivamente la "**Durata**".

8.2 <u>Risoluzione</u>. Ciascuna delle Parti ha facoltà di sospendere l'esecuzione e/o o di risolvere il presente Accordo qualora l'altra Parte abbia commesso un grave inadempimento dei termini e condizioni del presente Accordo e non ponga rimedio al proprio inadempimento entro trenta (30) giorni dalla ricezione della notifica scritta in merito a tale violazione. Inoltre, Google ha facoltà di sospendere o risolvere immediatamente il presente Accordo qualora quest'ultima ritenga ragionevolmente che la prosecuzione del Contratto in conformità alle leggi applicabili non sia funzionale dal punto di vista commerciale. Parimenti, il Ministero avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, tramite notifica scritta con preavviso di almeno sessanta (60) giorni, qualora ritenga che la sua prosecuzione risulti eccessivamente onerosa o gli obiettivi perseguibili non rivestano più interesse sotto l'aspetto culturale e

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

divulgativo, a condizione che siano stati già sottoposti a Digitalizzazione cinquecento mila volumi identificati tra i Contenuti Disponibili

8.3 Effetto della Scadenza o della Risoluzione. Entro trenta (30) giorni dalla scadenza o dalla risoluzione del presente Accordo per qualunque motivo, ciascuna delle Parti dovrà restituire all'altra Parte (oppure, su richiesta di quest'ultima, distruggere) le Informazioni Riservate di cui sia in possesso. Gli articoli seguenti resteranno validi anche dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo: 1. 4.6, 8.3, e 9-12.

9. GARANZIE E RINUNCIA

9.1 Garanzie reciproche. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra (a) di avere piena facoltà e autorità a sottoscrivere il presente Accordo e a dare esecuzione agli obblighi ivi previsti, e (b) che il presente Accordo contiene obbligazioni valide e vincolanti.

9.2 Rinuncia. Le garanzie espressamente indicate nell'articolo che precede rappresentano le uniche garanzie fornite nel presente Accordo e devono considerarsi in luogo di qualsiasi altra garanzia resa dalle Parti, espressa o implicita, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità ad un fine specifico, in relazione all'oggetto del presente accordo. Fatta salva l'applicabilità generale di quanto precede, google declina nello specifico qualsiasi garanzia relativa all'assenza di violazioni di proprietà intellettuale di terzi

10. MANLEVA.

10.1 Da parte di Google. Google dovrà difendere e tenere indenne il Ministero in relazione a qualsiasi azione legale o procedimento avviato da terzi nei confronti della stessa sulla base di, o derivante da, una contestazione secondo la quale l'utilizzo o la distribuzione della Copia Digitale di Google da parte di Google costituisca violazione dei diritti d'autore di tali soggetti terzi. La manleva che precede esclude qualsiasi richiesta di terzi che riguardi l'utilizzo o la distribuzione della Copia Digitale della Biblioteca da parte del Ministero e/o della Biblioteca. Google dovrà individuare un legale idoneo ad intraprendere tale difesa e dovrà corrispondere tutte le spese sostenute da tale legale. Inoltre, Google dovrà corrispondere eventuali risarcimenti danni o costi che dovessero essere sostenuti per la transazione della controversia. Il Ministero potrà partecipare alla difesa con un legale a propria discrezione e a proprie spese.

10.2 Da parte del Ministero. Il Ministero dovrà difendere e tenere indenne Google in relazione a qualsiasi azione legale o procedimento avviato da terzi e relativo all'utilizzo o alla distribuzione della Copia Digitale della Biblioteca, ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi uso da parte di terzi. Il Ministero dovrà individuare un legale idoneo ad intraprendere tale difesa e dovrà corrispondere la totalità delle spese sostenute da tale legale. Inoltre, il Ministero dovrà altresì risarcire eventuali risarcimenti danni o le spese eventualmente sostenute per la transazione della controversia. Google potrà partecipare alla difesa con un legale a propria discrezione e a proprie spese

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

10.3 Generale. L'indennizzo che possa risultare dovuto in caso di contestazioni di terzi relative a violazione del diritto d'autore ai sensi degli Articoli 10.1 e 10.2 sarà limitato (a) al pagamento da parte del soggetto che effettua l'indennizzo (l'"**Indennizzatore**") di tutti i danni e le spese riconosciuti a fronte della relativa contestazione, o (b) le spese di transazione approvate per iscritto dall'Indennizzatore. Gli obblighi che precedono sussisteranno esclusivamente nel caso in cui la Parte che ha richiesto l'indennizzo (l'"**Indennizzato**"), (a) comunichi immediatamente all'Indennizzatore l'esistenza di una contestazione, (b) fornisca all'Indennizzatore informazioni, assistenza e collaborazione ragionevoli per la difesa nell'ambito dell'azione legale o del procedimento, e (c) conferisca all'Indennizzatore pieno controllo e potere esclusivo in merito alla difesa nell'ambito di tale azione e alla definizione della controversia. L'Indennizzato potrà partecipare alla difesa nella causa con un legale scelto a propria discrezione e a proprie spese. L'Indennizzatore dovrà rimborsare l'Indennizzato solo per le spese sostenute dall'Indennizzato previa approvazione scritta dell'Indennizzatore.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Fatti salvi i danni derivanti dalla violazione dell'Articolo 6 (Riservatezza) o gli obblighi di liquidazione dell'indennizzo a terzi ai sensi dell'Articolo 10, od in caso di dolo o colpa grave, (a) ciascuna Parte non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'altra Parte per lucro cessante ovvero per qualsiasi altra forma di danni indiretti, particolari, incidentali o conseguenti di qualsiasi sorta derivanti da qualsivoglia *causa petendi* in merito al presente Accordo, sia essa inadempienza contrattuale, illecito (ivi compreso la colpa), o altra causa, e sia che l'altra Parte sia stata avvisata o meno della possibilità di tale danno, e (b) la responsabilità di ciascuna Parte ai sensi del presente Accordo sarà limitata all'importo massimo di diecimila dollari statunitensi ($10 000). Le Parti convengono che (i) gli accordi reciproci di cui al presente Articolo 11 rispecchiano una distribuzione ragionevole dei rischi, e (ii) che ciascuna Parte non ha intenzione di sottoscrivere l'Accordo in mancanza delle presenti limitazioni di responsabilità.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Assenza di obblighi. Fatto salvo quanto precede, Google non avrà alcun obbligo di digitalizzare alcuna parte del Contenuto Disponibile, né di utilizzare alcuna parte delle Copie Digitali di Google quale parte dei Servizi di Google. Il Ministero non sarà obbligata a partecipare ad eventuali Piani di Progetto qualora la Biblioteca non disponga di sufficienti fondi per adempiere ai propri obblighi previsti dal Piano Progettuale. Inoltre, fatte salve eventuali disposizioni diverse all'interno del presente Accordo, qualora Google dovesse stabilire, a propria esclusiva discrezione, di non voler digitalizzare parte o l'intero Contenuto Selezionato relativo a uno o più Progetti specifici, sia per questioni di costi, che per questioni di conservazione o per altri motivi, Google non avrà alcun obbligo nei confronti della Biblioteca in merito alla digitalizzazione o consegna della Copia della Biblioteca relativamente a tale Contenuto Selezionato

12.2 Varie.

(a) Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto e indirizzate al referente principale dell'Ufficio Legale dell'altra Parte. La comunicazione si intenderà effettuata (a) all'atto della verifica tramite ricevuta scritta se inviata per corriere privato, o raccomandata; (b) all'atto della verifica mediante ricevuta automatica o registri elettronici se inviati via fax o e-mail

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

(b) Cessione Nessuna Parte potrà cedere o trasferire parte del presente Accordo in assenza di previo consenso scritto dell'altra Parte, salvo il caso di una società controllata e sempre che (a) il cessionario accetti per iscritto di essere vincolato dai termini del presente Accordo e (b) la Parte cedente rimanga responsabile delle obbligazioni previste dall'Accordo Qualsiasi altro tipo di trasferimento o cessione è nullo.

(c) Cambio del controllo societario. Al verificarsi di un cambio del controllo societario (a titolo esemplificativo, tramite l'acquisto o la vendita di azioni, una fusione, o altra forma di operazione societaria), (i) la Parte sottoposta a cambio del controllo societario fornirà comunicazione scritta all'altra Parte entro i 30 giorni successivi al cambio del controllo societario, e (ii) l'altra Parte potrà risolvere il presente Accordo con effetto immediato in qualsiasi momento nel periodo compreso tra il cambio del controllo societario e i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione scritta di cui al paragrafo (i).

(d) Forza Maggiore. Nessuna Parte sarà responsabile di inadempimento o adempimento parziale nella misura in cui ciò sia provocato da forza maggiore ovvero una condizione (a titolo esemplificativo, catastrofe naturale, guerra o atto terroristico, sommossa, sciopero, azione del governo e problematiche relative alla rete internet) al di fuori del ragionevole controllo delle Parti.

(e) Applicazione delle disposizioni La mancata applicazione di una qualsiasi disposizione del presente Accordo non sarà intesa quale rinuncia alla stessa.

(f) Autonomia delle disposizioni. Qualora una disposizione del presente Accordo sia ritenuta inapplicabile, tale disposizione e qualsiasi disposizione ad essa collegata saranno interpretate, nei limiti fissati dalla legge in modo da dare applicazione al principio stabilito nella disposizione inapplicabile

(g) Rapporto tra le Parti Le Parti costituiscono soggetti contraenti autonomi e il presente Accordo non dà luogo ad alcun rapporto di agenzia, associazione o *joint venture*.

(h) Legge Applicabile. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Le Parti devolvono qualsiasi controversia in relazione al presente Accordo alla competenza esclusiva del foro di Roma, Italia.

(i) Modifiche. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà indicare espressamente che modifica il presente Accordo.

(j) Unicità dell'Accordo. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito al rispettivo oggetto e prevarrà su eventuali accordi precedenti o contestuali in merito al medesimo oggetto.

(k) Altri diritti. Il presente Accordo non pregiudicherà alcuno dei diritti che ciascuna delle Parti avrebbe vantato, o potrà vantare, ai sensi delle leggi applicabili indipendentemente dall'Accordo.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

IN FEDE il presente Accordo è stato sottoscritto da soggetti debitamente autorizzati alla "Data di Efficacia" che corrisponde alla data indicata per iscritto da Google in calce.

Google Ireland Limited	**Il Ministro:**
Firmato da: [signature]	Firmato da: [signature]
Nome in stampatello: STEPHEN MCINTYRE	Nome in stampatello:
Qualifica: DIRECTOR	Qualifica:
Data: 9th MARCH 2010	Data: